Cassazione penale sez. I, 25/03/2026, (ud. 25/03/2026- dep. 25/03/2026) - n. 11282

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. MASI Paola - Relatore

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

Dott. NATALINI Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ho.Lu. nato in Albania il (Omissis)

avverso il decreto del 25/02/2026 del Giudice di pace di B

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore Raffaele Piccirillo, che conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 25 febbraio 2026 il Giudice di pace di B ha convalidato il decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di B emesso dal Questore di M in data 21/02/2026 nei confronti di Ho.Lu., a seguito della decisione della Commissione territoriale di A, che disponeva l'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso, trattenimento disposto per la necessità di acquisire un documento valido per l'espatrio e per la indisponibilità di un vettore idoneo per il trasporto all'estero.

Il giudice, interrogato il trattenuto, il quale ha affermato di essere in possesso del passaporto ma di non avere mai chiesto il permesso di soggiorno, ha convalidato il provvedimento di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera, ribadendo la propria competenza territoriale e ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 13e 14 D.Lgs. n. 286/1998.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso Ho.Lu. per mezzo del suo difensore avv. Salvatore Centonze, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, con riferimento agli artt. 14, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998, 25 cod. proc. civ. e 25 Cost.

All'udienza di convalida del trattenimento il ricorrente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di B, in favore di quello di M, perché il Questore di questa città, nel disporre il trattenimento presso il C.P.R. di B, non ha rispettato il criterio della prossimità stabilito dall'art. 14, comma 1, T.U.I., sulla base del quale deve, invece, essere individuato il Giudice di pace competente per la convalida.

Il Giudice di pace ha dichiarato la propria competenza affermando che l'art. 14, comma 4, T.U.I esclude che egli debba verificare il requisito della prossimità del Centro in cui viene disposto il trattenimento.

La legge non stabilisce alcun criterio per l'individuazione del giudice territorialmente competente, per cui essa deve essere effettuata sulla base del principio generale del foro della pubblica amministrazione che, secondo l'art. 25 cod. proc. civ., è quello del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha adottato il provvedimento, o dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, principio applicato nel caso delle impugnazioni contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera e dei giudizi di convalida del trattenimento dei richiedenti la protezione internazionale.

Se la competenza si radicasse in base al luogo in cui è fisicamente eseguito il trattenimento, anziché in base al Centro più vicino al luogo in cui questo viene disposto, essa verrebbe determinata in modo arbitrario e insindacabile dal Ministero dell'Interno, che può disporre il trasferimento del trattenuto in un altro Centro, a sua discrezione e con provvedimento non sindacabile, così sottraendo il soggetto al giudice naturale precostituito per legge.

2.2. Con il secondo motivo deduce la mera apparenza e incongruenza della motivazione.

Il Giudice di pace non ha verificato le ragioni del trattenimento. La Questura le indicate nella necessità di acquisire un documento valido per l'espatrio e reperire un vettore per il viaggio, ma non ne ha dimostrato la sussistenza.

Il Giudice ha genericamente motivato la convalida dicendo sussistenti i requisiti di cui agli artt. 13 e 14 T.U.I., mentre la Corte di cassazione chiede che egli compia una valutazione autonoma e approfondita circa la fondatezza delle ragioni addotte per giustificare il trattenimento. La motivazione del suo decreto, pertanto, è meramente apparente.

3. Il Ministero dell'Interno, per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato, e deve essere accolto, nei termini sotto precisati.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato.

Questa Corte ha recentemente stabilito che la competenza per la convalida del trattenimento adottato con decreto del Questore ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998 deve essere attribuita al Giudice di pace competente, territorialmente, con riferimento al luogo ove trovasi il Centro di permanenza per i rimpatri ove lo straniero è trattenuto (vedi Sez. 1, n. 8126 del 27/02/2026, n.m.)

Tale principio deve essere qui ribadito. L'affermazione del ricorrente, secondo cui la legge non stabilirebbe alcun criterio per l'attribuzione della competenza territoriale del Giudice di pace, non è corretta.

L'art. 14, comma 3, T.U.I. stabilisce, infatti, che "Il Questore del luogo in cui si trova il Centro trasmette copia degli atti al Giudice di pace territorialmente competente, per la convalida", da intendersi, secondo l'interpretazione letterale, come il giudice competente con riferimento al luogo ove trovasi il Centro stesso, essendo altrimenti priva di senso l'indicazione del Questore di tale luogo come quello onerato della trasmissione degli atti per l'udienza di convalida.

La scelta del legislatore appare non irragionevole, dal momento che la vicinanza tra il soggetto trattenuto e il giudice competente per la convalida va a favore del primo, in quanto consente più facilmente la sua partecipazione all'udienza, prevista dall'art. 14, comma 4, T.U.I., secondo cui egli deve essere "condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza", nonché favorisce il contatto con il suo difensore, specialmente se nominato d'ufficio.

In particolare, tale norma non viola l'art. 25 Cost., perché il giudice precostituito per legge è quello indicato dalla norma stessa, e la possibilità che l'autorità amministrativa possa "scegliersi" il giudice a cui chiedere la convalida del relativo provvedimento, collocando il trattenuto in un Centro piuttosto che un altro, costituisce una eventuale patologia a cui, se ravvisata, deve porsi rimedio con l'impugnazione.

Proponendo l'eccezione di incompetenza territoriale il ricorrente, in realtà, vuole contestare la scelta della Direzione centrale dell'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno di disporre il proprio trattenimento presso il C.P.R. di B, anziché in uno degli altri Centri più vicini alla città di M, luogo di emissione del decreto soggetto alla convalida, benché il legislatore non abbia previsto la sindacabilità, da parte del giudice della convalida, del requisito della prossimità del Centro. Deve peraltro ricordarsi che i Centri di permanenza per il rimpatrio, al momento, sono solo dieci in territorio italiano, nessuno dei quali posto nelle Regione Marche o in effettiva prossimità della città di M, per cui la contestazione della eccessiva lontananza di quello di B, indicato per il trattenimento, non appare effettivamente rilevante.

L'eccezione di incompetenza, pertanto, è stata legittimamente respinta dal Giudice della convalida, richiamando il criterio normativo di attribuzione della propria competenza territoriale.

3. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato e deve essere accolto.

La doglianza relativa alla inesistenza o mera apparenza della motivazione è ammissibile, quale violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

Questa Corte, infatti, ha già affermato che "tutto il nuovo assetto della disciplina voluto dall'intervento riformatore, che sospinge maggiormente nell'area penale la materia del trattenimento, trova coerenza in una più elevata attenzione alla necessità di un pronto controllo giurisdizionale sulle limitazioni della libertà personale (per l'incidenza sulla libertà personale dei provvedimenti che determinino la coazione a rimanere in un centro di permanenza, v., di recente, Corte cost., sent. n. 203 del 2024), rispetto alle quali, così come accade nella materia cautelare penale, per un verso, si giustificano termini assai brevi per la proposizione di istanze e ricorsi e per l'adozione delle decisioni nei procedimenti giudiziari e, per altro verso, si impongono scelte organizzative e modalità esecutive che garantiscano pronta attuazione dei provvedimenti delle autorità amministrative nelle modalità più rispettose della dignità delle persone e di ogni altra esigenza coinvolta" (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362, in motivazione).

Per queste ragioni si è affermata la piena applicabilità, alla disciplina dei trattenimenti, dei principi giurisprudenziali in tema di insussistenza e apparenza della motivazione, in quanto costituenti vizio di violazione di legge penale e processuale, per il quale è consentito il ricorso in cassazione: come stabilito da Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362-03, le cui ragioni argomentative valgono anche per i procedimenti di convalida di competenza del Giudice di pace, "In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della Corte d'Appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice".

3.1. Il provvedimento impugnato appare, in effetti, affetto dal vizio di una motivazione meramente apparente.

Con il decreto di trattenimento oggetto della presente procedura di convalida, il Questore ha disposto il trattenimento del ricorrente per la necessità di acquisire un documento valido per l'espatrio e di reperire un vettore per eseguire il rimpatrio. Il Giudice di pace, invece, ha genericamente motivato la sua decisione di convalida affermando che "sussistono i presupposti previsti dagli artt. 13 e 14 T.U.Imm.".

Tale motivazione non si ricollega specificamente alle ragioni che il Questore ha posto alla base del proprio decreto di trattenimento, dal momento che non valuta la sussistenza o meno dei presupposti della mancanza di documenti validi per l'espatrio, e della disponibilità di un vettore.

Il richiamo ai presupposti di cui agli artt. 13e 14 del D.Lgs. n. 286/1998, infatti, è del tutto generico. La prima norma, in realtà, stabilisce i casi e le modalità dell'adozione dei provvedimenti di espulsione e di accompagnamento alla frontiera, e viene richiamato dall'art. 14 solo in relazione al comma 4-bis, estendendo così al trattenimento i casi che legittimano l'espulsione immediata ivi previsti. L'art. 14 T.U.I., poi, contempla tutti i possibili casi che legittimano il trattenimento, dalle "situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento" a quelle inerenti "alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo", e persino, come detto, quelle "indicate all'articolo 13, comma 4-bis".

Il richiamo ad essa, pertanto, non consente di individuare la effettiva ragione della convalida del trattenimento, né di valutare se questo sia stato convalidato sulla base delle motivazioni addotte dal Questore, o per ragioni diverse, sulle quali però si sia ugualmente sviluppato il contraddittorio.

È evidente, pertanto, che tale frase costituisce una motivazione meramente apparente, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza con la posizione del trattenuto e di completezza, risultando inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice ovvero le effettive e specifiche ragioni della convalida.

La doglianza del ricorrente, circa la insussistenza di una motivazione relativa al provvedimento da convalidare, ovvero la sua mera apparenza, è pertanto fondata.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve perciò essere accolto, ed il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Giudice di pace di B per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra affermati.

Si ritiene necessario disporre l'oscuramento dei dati personali del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di B.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 25 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2026.